ALLEGATO A – CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

ART. 1 - DEFINIZIONI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ARERA: è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
Attivazione della fornitura: è il momento dal quale, in coerenza con la regolazione delle modalità di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale il Contratto è materialmente eseguito e la relativa fornitura è posta in carico al Fornitore;
AU: è l'Acquirente Unico gestore del Sistema Informativo Integrato;
Bolletta: è il documento oggetto della disciplina "La Bolletta dei clienti finali di energia" che riporta gli elementi identificativi del CLIENTE e della relativa fornitura. Essa si compone della bolletta sintetica e degli elementi di dettaglio. La Bolletta non costituisce fattura elettronica ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
Bolletta dei clienti finali di energia: è l'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA 23 luglio 2024, 315/2024/R/com recante "Revisione della regolazione della Bolletta 2.0: approvazione della Bolletta dei clienti finali di energia", come successivamente modificato e integrato;
Bolletta digitale: è la Bolletta dematerializzata che viene allegata in formato pdf al Cliente che comunica l'indirizzo e-mail atto a tale scopo;
Bolletta di chiusura: è la bolletta emessa a seguito di cessazione della fornitura di gas naturale in essere tra Fornitore e CLIENTE;
Bolletta di periodo: è la bolletta, diversa dalla bolletta sintetica di chiusura, emessa regolarmente nel corso del rapporto contrattuale tra Fornitore e CLIENTE;
Cessazione della fornitura: è lo scioglimento, per qualunque causa, del contratto di fornitura tra il Fornitore e il CLIENTE, strumentale o comunque connesso con un cambio Fornitore, o una disattivazione del Punto di fornitura, o una voltura;
Cliente finale o CLIENTE: è il Cliente business che sottoscrive il presente contratto;
Cliente business: è il CLIENTE altri usi con un consumo inferiore a 100.000 Smc/anno che acquista gas naturale per attività commerciali o professionali;
Codice di condotta commerciale: è il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, approvato con deliberazione 28 giugno 2018 366/2018/R/com, come successivamente modificato e integrato;
Codice del consumo: è il d.lgs. 206/05, G.U. n. 235 del 8 ottobre 2005 come successivamente modificato e integrato;
Codice in materia di protezione dei dati personali: è il d.lgs. 196/03, G.U. n. 174 del 29 luglio 2003, come successivamente modificato e integrato;
Coefficiente C: è il coefficiente di correzione dei volumi che serve a riportare i volumi alle condizioni standard, trasformarli quindi da metri cubi a standard metri cubi (Smc);
Contratto: è il presente contratto di fornitura di gas naturale concluso e regolato dalle presenti Condizioni generali di fornitura e dalle Condizioni economiche;
Distributore: è il soggetto che svolge il servizio di distribuzione di gas naturale ai sensi dell'art.14 d.lgs.164/00, G.U. n. 142 del 20 giugno 2000, alla cui rete è connesso il Punto di fornitura del CLIENTE;
Documentazione contrattuale: è l'insieme dei documenti che formano parte integrante del Contratto ed è composto da: Proposta di contratto per la conclusione dello stesso, le presenti Condizioni generali, le Condizioni economiche di cui all'Allegato B, le informazioni preliminari presenti nella Scheda sintetica, l'informativa sul trattamento per i dati personali e ogni altro documento o informazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente;
Fornitore: è la controparte venditrice, SEL S.r.l. (di seguito "SEL") del CLIENTE nell'ambito di un Contratto;
Forza maggiore: è ogni evento imprevedibile e inevitabile non imputabile alle parti, che rende in tutto o in parte materialmente o giuridicamente impossibile l'adempimento di una obbligazione;
Gruppo di misura o misuratore: è l'insieme delle apparecchiature necessarie preposte alla rilevazione e misura del gas naturale prelevato presso il Punto di fornitura;
Mercato libero: è il mercato in cui il CLIENTE sceglie liberamente da quale Fornitore e a quali condizioni comprare il gas naturale;
Offerta: è la presente offerta di Mercato libero;
Parti: sono il Cliente e il Fornitore;
Proposta di contratto: modulo attraverso il quale SEL offre al CLIENTE un contratto di fornitura ovvero attraverso il quale il CLIENTE accetta l'offerta di mercato libero presente al Contratto;
Punto di fornitura: è il punto di riconsegna (di seguito "PdR") in cui il Fornitore mette a disposizione il gas naturale al Cliente;
Regolamento generale sulla protezione dei dati: è il Regolamento europeo 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation);
RQDG: è la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas, per il periodo di regolazione 2020-2025 (delibera 569/2019/R/gas Allegato A e ss.mm.ii.);
RTDG: è la Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura gas 2020-2025 (delibera 570/2019/R/gas allegato A e ss.mm.ii.);
Servizio clienti online: è il portale online gratuito che SEL mette a disposizione dei propri Clienti, tramite accreditamento, per una più immediata e facile gestione delle proprie utenze, visualizzazione e download delle bollette, presa visione delle letture, etc.;
Servizio di default: è il servizio funzionale a garantire il bilanciamento e la corretta contabilizzazione del gas prelevato senza titolo, fintanto che il Punto di fornitura non sia fisicamente disalimentato o trovi un Fornitore;
Servizi di ultima istanza: sono i servizi erogati dal fornitore del servizio di default di distribuzione e dal FUI;
SII: è il Sistema Informativo Integrato istituito ai sensi della legge 129/10;
Sistema indennitario: è il sistema che garantisce un indennizzo al Fornitore uscente in caso di mancato incasso del credito, o di parte di esso, disciplinato con deliberazione dell'ARERA 593/2017/R/com e ss.mm.ii.;
Supporto durevole: è qualsiasi strumento disponibile e accessibile al cliente finale che permetta al cliente medesimo di memorizzare informazioni che gli sono indirizzate in modo che possano essere utilizzate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate. Rientrano tra detti supporti, a titolo di esempio, documenti su carta, CD-ROM, DVD, schede di memoria o dischi rigidi del computer, messaggi di posta elettronica. In caso di informazioni rese disponibili su siti internet o app, il venditore porta a conoscenza del cliente finale, tramite notifica, l'esistenza e la disponibilità delle informazioni medesime su tali strumenti;
Switching: è (i) l'accesso per sostituzione nella fornitura ai punti di riconsegna, (ii) l'accesso per attivazione della fornitura di gas naturale di un punto di riconsegna della rete di distribuzione;
TICO: è il Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'ARERA (delibera 209/2016/R/com allegato A e ss.mm.ii.);
TIF: è il Testo integrato delle disposizioni dell'ARERA in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale (delibera 463/2016/R/com allegato A e ss.mm.ii.);
TIMG: è il Testo integrato morosità gas (delibera ARG/gas 99/11 allegato A e ss.mm.ii.);
TIQV: è il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (delibera 413/2016/R/com allegato A e ss.mm.ii.);
TISG: è il Testo integrato Settlement gas (delibera 148/2019/R/gas allegato A e ss.mm.ii.);
TIVG: è il Testo integrato per l'erogazione dei servizi di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti (delibera 100/2023/R/com allegato A e ss.mm.ii.).
Tutte le deliberazioni che approvano i testi integrati dell'ARERA citati nel presente Contratto sono pubblicate sul sito www.arera.it.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 Con il presente Contratto SEL S.r.l. si impegna a fornire al Cliente finale esclusivamente gas naturale, tramite la rete del Distributore, nella misura necessaria a soddisfare l'intero fabbisogno del CLIENTE medesimo nel/nei Punto/i di fornitura indicato/i nella Proposta di Contratto.

2.2 La fornitura di gas naturale avviene secondo le presenti Condizioni generali di fornitura e le Condizioni economiche (di cui all'Allegato B) offerte nell'ambito della presente Offerta.

2.3 Il Fornitore conclude, direttamente o indirettamente, i necessari contratti di dispacciamento e trasporto ovvero di distribuzione con i gestori di rete interessati, secondo le disposizioni di cui all'Articolo 6.

2.4 Il CLIENTE ha l'obbligo di utilizzare il gas naturale fornito da SEL per alimentare il/i Punto/i di fornitura di cui al Contratto. Al CLIENTE è fatto divieto di utilizzare il gas naturale per usi differenti da quelli dichiarati e in luoghi diversi da quelli indicati nel Contratto. È inoltre fatto divieto del CLIENTE di cedere il gas naturale a terzi.

2.5 SEL informa il CLIENTE che i documenti contrattuali sono condivisi su supporto cartaceo di persona o via posta, così come le comunicazioni oggetto di Contratto saranno trasmesse su supporto cartaceo. Altresì, potrà essere utilizzato altro supporto durevole solamente qualora esplicitato dal CLIENTE nella Proposta di contratto o tramite altro mezzo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra queste comunicazioni: la data di attivazione della fornitura, informazioni tecnico/operative, modifiche unilaterali/evoluzioni automatiche/rinnovi.

ART. 3 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

3.1 Il CLIENTE formula, sulla base dell'apposito modello di SEL, una Proposta di contratto irrevocabile per 45 (quarantacinque) giorni successivi alla sua data di sottoscrizione. Il Fornitore comunica per iscritto al CLIENTE l'avvenuta conclusione del contratto o il proprio rifiuto a contrarre. In assenza di comunicazione del Fornitore, il presente Contratto sarà efficace.

SEL GmbH / Srl
Via Bruno Buozzi Str. 12
39100 Bozen - Bolzano (BZ)
www.sel-bz.it
Tel 800 007 645
IT02319210213

Gesellschaftskapital € 245.000,00 v.e. - Gesellschaft unter Leitung und Koordinierung von Moser Energie GmbH
Capitale sociale € 245.000,00 i.v. - Società soggetta a direzione e coordinamento di Moser Energie Srl

3.2 Al momento della conclusione del Contratto o, se la conclusione è avvenuta tramite tecniche di comunicazione a distanza che non consentono l'immediata trasmissione della Documentazione contrattuale, al più tardi entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione e comunque prima dell'Attivazione della fornitura, il Fornitore consegnerà o trasmetterà al CLIENTE una copia integrale della Documentazione contrattuale in forma cartacea o, a scelta del CLIENTE, su altro Supporto durevole.

3.3 Qualora il Contratto sia concluso con un CLIENTE fuori dei locali commerciali, il Fornitore è tenuto a fornire al CLIENTE una copia del Contratto firmato o la conferma del Contratto su supporto cartaceo o, se il Cliente è d'accordo, su altro Supporto durevole.

3.4 La Documentazione contrattuale si intende integrata da qualsiasi ulteriore documento o informazione che divenga obbligatorio ai sensi della normativa vigente.

3.5 Nei casi diversi dal cambio di Fornitore (ad esempio voltura o nuovi allacci), il CLIENTE dichiara che ha la legittima disponibilità dell'immobile in cui sono situati i propri impianti.

ART. 4 - DELEGA E PROCEDURE A RECEDERE

4.1 In caso di Contratto per cambio Fornitore (cosiddetto "switching"), il CLIENTE, con la conclusione del Contratto, conferisce mandato con rappresentanza a SEL perché proceda in suo nome e per suo conto a recedere dal contratto con il precedente Fornitore con le modalità di cui al successivo comma. Il mandato si intende conferito a titolo gratuito.

4.2 SEL esercita il recesso in nome e per conto del CLIENTE trasmettendo la relativa comunicazione al SII nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente.

ART. 5 - REVOCA RICHIESTA SWITCHING

5.1 Ai sensi della normativa vigente, qualora il Contratto di gas naturale sia concluso per cambio Fornitore (cosiddetto "switching"), SEL in qualità di nuovo Fornitore ha facoltà di revocare la richiesta di switching in base alle seguenti informazioni:

a. se il Punto risulta chiuso a seguito dell'intervento di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità, o della eventuale presenza di una richiesta d'indennizzo in corso;
b. il mercato di provenienza del Punto di fornitura, distinguendo tra mercato libero e Servizi di ultima istanza;
c. le date delle eventuali richieste di sospensione, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching;
d. le date delle eventuali richieste di switching, oltre a quella in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching;
e. la data di attivazione del Servizio di default;
f. l'accessibilità o meno del Punto di fornitura.

5.2 Qualora il Fornitore intenda esercitare la facoltà di revocare la richiesta di switching, è tenuto a comunicare per iscritto al CLIENTE, entro il termine di 40 giorni dalla conclusione del Contratto, che il Contratto non avrà efficacia e sarà risolto di diritto. A seguito della comunicazione verranno altresì meno gli effetti del recesso dal Contratto con il precedente Fornitore.

5.3 Superato il termine di cui all'art. 5.2, in assenza della comunicazione del Fornitore, il Contratto avrà comunque efficacia.

5.4 Qualora a seguito di una richiesta di attivazione della fornitura il Fornitore riceva dal Distributore la segnalazione di eventuali importi insoluti per effetto di precedenti interventi di interruzione della fornitura per morosità imputabile al CLIENTE con riferimento al Punto di fornitura oggetto del Contratto o di altro Punto di fornitura allacciato alle reti gestite dal medesimo Distributore, l'Attivazione della fornitura è subordinata al pagamento da parte del Fornitore degli importi evidenziati dal Distributore. In tali casi SEL avrà comunque la facoltà di:

a. ritirare la richiesta di switching per attivazione della fornitura entro 2 (due) giorni lavorativi dalla segnalazione da parte del Distributore;
b. confermare la richiesta di switching, rivalendosi sul Cliente finale.

ART. 6 - CONTRATTO CON IL DISTRIBUTORE

6.1 Ai fini dell'art. 2, SEL, direttamente o tramite terzi, chiede al Distributore, con riferimento al Punto di fornitura, l'accesso al servizio di distribuzione secondo quanto previsto dalla regolazione vigente.

6.2 Il CLIENTE si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione a fornire e sottoscrivere tutti i documenti utili e necessari agli scopi di cui sopra.

6.3 Il CLIENTE, ove applicabile, si impegna a sostenere tutti, nessuno escluso, gli oneri e costi derivanti dalla stipula ed esecuzione del contratto per il servizio di allacciamento e a tenere indenne il Fornitore in relazione a qualsiasi onere e costo derivante dell'esecuzione dei mandati conferiti con il presente Contratto.

ART. 7 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

7.1 L'attivazione della fornitura avviene per il/i Punto/i di fornitura indicato/i nella Proposta di Contratto a seguito del perfezionamento dello stesso ovvero successivamente alla disdetta del precedente Contratto di fornitura del CLIENTE (nei casi di switching).

7.2 L'attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del CLIENTE, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luogo nel rispetto delle prescrizioni normative.

7.3 Qualora per cause non imputabili a SEL, l'attivazione della fornitura per ciascun Punto di fornitura non sia compatibile con la data di decorrenza d'attivazione del servizio di distribuzione presso i medesimi Punti, l'attivazione della fornitura si intende differita alla prima data utile successiva.

7.4 La data di Attivazione della fornitura viene indicata nel modulo di richiesta della prestazione ed è da considerarsi una data presunta. L'indicazione viene riportata solamente se possibile durante la fase di conclusione del contratto. In goni caso, a valle del processo, SEL provvederà a darne comunicazione al CLIENTE tramite i mezzi di comunicazione da quest'ultimo forniti.

7.5 La data di Attivazione della fornitura è comunque sempre presente nella Bolletta.

7.6 SEL fattura al CLIENTE i costi di attivazione così come previsti da normativa e addebitati dal Distributore di riferimento.

ART. 8 - CONDIZIONI ECONOMICHE

8.1 Le Condizioni economiche sono le condizioni di prezzo proposte al CLIENTE nell'ambito della presente Offerta di Mercato Libero, sono allegate al presente Contratto e ne costituiscono parte integrante. Esse sono accettate dal CLIENTE in fase di conclusione del Contratto.

8.2 Sono da intendersi esclusi tutti quei corrispettivi non presenti al momento della sottoscrizione del contratto ma successivamente introdotti e/o valorizzati da ARERA, altre Istituzioni e Distributori, i quali verranno recepite automaticamente nelle condizioni economiche.

8.3 Le Condizioni economiche di cui all'Allegato B decorrono dalla data di Attivazione della fornitura e possono essere soggette ad aggiornamenti periodici ed eventuali modifiche unilaterali delle Condizioni economiche stesse da parte di SEL.

ART. 9 - DURATA DEL CONTRATTO E RECESSO

9.1 Il Contratto ha durata indeterminata.

9.2 Il CLIENTE potrà in qualsiasi momento recedere dal Contratto, senza oneri, per cambiare il Fornitore, rilasciando al Fornitore entrante in occasione della stipula del nuovo contratto, apposito mando per recedere, in suo nome e conto, dal Contratto in essere con SEL. Il nuovo Fornitore entrante provvederà ad esercitare il recesso per conto del Cliente mediante l'invio della richiesta di switching al SII; nel caso si realizzi una condizione di morosità del Cliente al momento del recesso, l'esercizio di tale facoltà produrrà gli effetti di cui all'art. 1458 del Codice Civile. Qualora tardi ad arrivare la richiesta del nuovo Fornitore entrante, SEL continuerà ad applicare le stesse condizioni contrattuali ed economiche in corso. Nel caso in cui il CLIENTE sia titolare di un punto Altri usi con consumo superiore ai 200.000 Smc/anno, il termine di preavviso per il recesso è di 6 (sei) mesi a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione.

9.3 Qualora, invece, il diritto di recesso sia esercitato per cessare la fornitura di gas naturale ovvero per motivi diversi di cui al precedente comma, la comunicazione deve essere presentata con un preavviso di 1 (un) mese, decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione da parte di SEL. Il termine di preavviso è esteso a 6 (sei) mesi, qualora il CLIENTE sia titolare di un punto in media tensione o in alta tensione, e decorre a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione.

9.4 Il recesso dovrà essere comunicato per iscritto mediante lettera raccomandata, PEC o di persona c/o uno dei ns Sportelli, come indicato al successivo art. 24

9.5 Nel caso di cui al comma precedente, se il CLIENTE non rende possibile la rilevazione finale dei consumi e/o neghi l'accesso per la chiusura del misuratore, lo stesso sarà tenuto al pagamento di tutti i consumi e di ogni altro importo connesso all'esecuzione della cessazione della fornitura. In caso di negato accesso al misuratore di gas naturale, per indisponibilità del CLIENTE, il Distributore è tenuto ad effettuare un numero minimo di tentativi di disattivazione, in seguito ai quali il Fornitore si riserva di richiedere l'interruzione dell'alimentazione del Punto di fornitura con oneri a carico del CLIENTE. Gli importi dovuti per eventuali prelievi di gas naturale effettuati tra la data di cessazione della fornitura così come comunicata dal CLIENTE e l'eventuale intervento di disalimentazione del Punto di fornitura da parte del Distributore saranno comunque posti a carico del CLIENTE.

9.6 SEL potrà in qualsiasi momento recedere dal contratto con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi comunicato mediante lettera raccomandata o PEC. Il termine di sei mesi decorre a partire dal primo giorno del primo mese successivo al ricevimento della comunicazione del recesso da parte del CLIENTE.

SEL GmbH / Srl
Via Bruno Buozzi Str. 12
39100 Bozen - Bolzano (BZ)

www.sel-bz.it
Tel 800 007 645
IT02319210213

IMQ CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM QUALITY - ISO 9001 ENVIRONMENTAL - ISO 14001

Gesellschaftskapital € 245.000,00 v.e. - Gesellschaft unter Leitung und Koordinierung von Moser Energie GmbH
Capitale sociale € 245.000,00 i.v. - Società soggetta a direzione e coordinamento di Moser Energie Srl

ART. 10 - FATTURAZIONE E MISURAZIONE DEL GAS CONSEGNATO

10.1 Il Distributore competente è responsabile dell'attività di misura dei consumi di gas nel rispetto della normativa vigente. La rilevazione delle letture del contatore avviene tramite personale incaricato dal Distributore secondo la periodicità prevista dalla normativa.

10.2 La quantificazione dei consumi di gas naturale avviene sulla base dei dati di consumo registrati dal misuratore. I dati di misura sono utilizzati per il computo dei consumi contabilizzati in fattura con l'ordine indicato al successivo 10.4.

10.3 I volumi di gas naturale considerati ai fini della fatturazione sono espressi in Standard metro cubo (Smc). Nel caso in cui i volumi siano rilevati da gruppi di misura non dotati di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard verranno adeguati mediante l'applicazione del coefficiente di conversione dei volumi misurati per il gas naturale "C".

10.4 Ai fini del computo dei consumi contabilizzati in Bolletta, SEL utilizza il seguente ordine:

a. i dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore;
b. i dati di misura stimati messi a disposizione del Distributore, in assenza di dato effettivo;
c. le autoletture eventualmente comunicate dal CLIENTE – con le modalità e le tempistiche indicate in Bolletta – e validate dal Distributore;
d. in assenza dei dati ai punti precedenti, i dati di misura saranno stimati da SEL stessa. La metodologia di stima è basata sull'uso del consumo annuo previsto, associato in quel momento al cliente, e i profili di prelievo come definiti da ARERA. Nel caso invece di una stima ad una data ricompresa tra due letture effettive, si utilizzerà una ripartizione del consumo su base giornaliera (metodo PRO-DIE).

10.5 Il CLIENTE ha la facoltà di comunicare l'autolettura con le modalità e le tempistiche indicate in bolletta dal Fornitore.

10.6 La Bolletta in stima è emessa in acconto e salvo conguaglio sui consumi stimati sulla base dei dati storici di consumo del CLIENTE, della tipologia d'uso e del suo profilo di prelievo, dell'andamento climatico, nonché di eventuali altri dati in possesso di SEL.

10.7 La Bolletta consiste nella bolletta sintetica e negli Elementi di dettaglio, redatti con le modalità di cui alla Bolletta dei clienti finali di energia.

10.8 Le Bollette sono emesse solamente in formato digitale e sono rese disponibili al CLIENTE tramite l'indirizzo e-mail da questo ultimo indicato a tale scopo. Il CLIENTE autorizza SEL all'invio della bolletta sintetica e degli elementi di dettaglio come allegato in formato pdf alla e-mail.

10.9 Le Bollette emesse in formato digitale sono sempre rese disponibili al CLIENTE tramite apposito Portale[1] a cui è possibile iscriversi gratuitamente.

10.10 Ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 127/15 il documento elettronico fiscalmente valido è disponibile nell'Area Riservata al CLIENTE del sito dell'Agenzia delle Entrate.

10.11 La Bolletta di periodo è emessa con la seguente frequenza: almeno quadrimestrale per CLIENTI con consumi inferiori a 500 Smc/anno; mensile nel periodo Novembre-Aprile e bimestrale nel periodo Maggio-Ottobre, per consumi tra 500 – 5.000 Smc/anno; mensile per CLIENTI con consumi uguali o superiori a 5.000 Smc/anno o CLIENTI con qualsiasi consumo nel caso di PdR con dettaglio giornaliero. La frequenza di fatturazione rispetta la normativa vigente e le deroghe dalla stessa previste.

10.12 La Bolletta di periodo è emessa entro 45 (quarantacinque) giorni solari dalla data dell'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima. In caso di emissione della Bolletta di periodo oltre tale termine, SEL riconosce, in occasione della prima fattura utile, un indennizzo automatico al CLIENTE. Il valore del predetto indennizzo è pari a:

a. 6 euro nel caso in cui la Bolletta di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui sopra;
b. l'importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2 euro ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 euro, per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra.

Tale importo è, altresì modificato in ragione di un ritardo ulteriore ed è pari a:

a. 40 euro se l'emissione della Bolletta di periodo avviene in un tempo compreso tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra;
b. 60 euro se l'emissione della Bolletta di periodo avviene in un tempo superiore a 90 (novanta) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra.

10.13 In caso di mancata lettura del misuratore, entro i limiti previsti dalla regolazione, per i Punti di fornitura dotati di misuratore accessibile, il CLIENTE ha diritto a ricevere un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore pari a 35 (trentacinque) euro.

10.14 La Bolletta di chiusura è recapitata al CLIENTE entro 6 (sei) settimane decorrenti dal giorno di cessazione della fornitura. A tal fine essa è emessa entro il secondo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo.

10.15 In caso di mancato rispetto da parte di SEL della tempistica di emissione di cui al comma 10.15, il Fornitore riconosce, nella medesima Bolletta di chiusura, un indennizzo automatico pari a:

a. 4 (quattro) euro, nel caso in cui la fattura sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui al comma 10.14;
b. l'importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2 (due) euro ogni 10 (dieci) giorni solari di ulteriore ritardo, fino a un massimo di 22 (ventidue) euro per ritardi fino a 90 (novanta) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui al comma 10.14.

10.16 Tutte le Bollette di SEL sono emesse salvo errori, omissioni e conguagli ("S. E. & O. e Conguagli").

ART. 11 - PAGAMENTI E MOROSITÀ

11.1 Il CLIENTE si impegna ad effettuare il pagamento delle fatture entro la data indicata nelle stesse, che in ogni caso non può essere inferiore a 20 (venti) giorni dalla data di emissione.

11.2 Le modalità di pagamento, indicate in Bolletta nella prima pagina, disponibili al CLIENTE sono le seguenti: SEPA, versamento conto corrente postale, versamento conto corrente bancario, bonifico. In nessun caso sono previsti addebiti in fattura di oneri/corrispettivi a favore del Fornitore in relazione alla modalità di pagamento prescelta dal CLIENTE.

11.3 Qualora il CLIENTE non rispetti il termine di pagamento indicato nella Bolletta, il Fornitore richiede al Cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di Riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) aumentato di 3,5 punti percentuali.

11.4 Il Cliente che ha pagato nei termini di scadenza le fatture relative all'ultimo biennio ovvero, qualora la fornitura risulti inferiore al biennio, le fatture relative al periodo di efficacia del Contratto è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo.

11.5 In caso di mancato riscontro del pagamento a scadenza, solo qualora in possesso di indirizzo e-mail, il FORNITORE provvede ad inviare entro massimo 5 giorni dalla scadenza un relativo avviso al cliente.

11.6 Il FORNITORE, protraendosi il mancato pagamento della Bolletta oltre 10 giorni dalla scadenza, anche parziale, valutate le circostanze, provvederà a dar seguito alla propria procedura di morosità che integra e rispetta le prescrizioni di cui al TIMG.

11.7 La procedura prevede l'emissione di una lettera di "Costituzione in mora" che riporta il termine per evitare di incorrere nella sospensione della fornitura. Il termine ultimo di pagamento è definito ai sensi di Legge in 40 (quaranta) giorni solari da data notifica della raccomandata con avviso di ricevimento o, in alternativa, da data consegna PEC. Per ulteriori informazioni sulla procedura, le tempistiche, le informazioni riportate nella Lettera e sui recapiti, si rimanda all'apposita pagina web "Costituzione in mora GAS"[2].

11.8 Alla scadenza del termine ultimo di cui al punto precedente, e nel rispetto di 2 giorni lavorativi per visionare il pagamento, in costanza di mora, SEL ha diritto a richiedere al Distributore la Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità. Nei casi in cui l'intervento di sospensione del punto di fornitura non sia stato eseguito e il Distributore abbia indicato al Fornitore la fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di Interruzione della fornitura, il Fornitore, dopo aver inviato un'apposita comunicazione al CLIENTE, a mezzo raccomandata o PEC, ne richiede l'esecuzione. L'Interruzione comporta la risoluzione del contratto.

11.9 Il CLIENTE che riceve da SEL la lettera di "Costituzione in mora" è tenuto, una volta regolarizzato il dovuto, a consegnare prontamente a SEL, tramite e-mail payments@sel-bz.it e/o PEC payments.sel@pec.sel-bz.it, la relativa documentazione attestante il pagamento.

11.10 SEL ha il diritto di richiedere al CLIENTE il pagamento dell'intero importo dello scoperto, degli interessi per ritardato pagamento, le spese postali per l'invio della lettera e una quota fissa di gestione della pratica di € 12,50. In aggiunta, il CLIENTE dovrà a SEL anche il corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto dall'ARERA, o in casi di Interruzione della fornitura, i costi dell'intervento del Distributore.

11.11 Qualora SEL perdesse il diritto di fornire presso i punti oggetto di Contratto, al CLIENTE potrà essere comunque applicato un eventuale corrispettivo CMOR, tramite il nuovo FORNITORE, corrispondente all'indennizzo riconosciuto alla società di vendita uscente per l'inadempimento del CLIENTE stesso.

[1] Servizio Clienti Online: https://portal.sel-bz.it/.
[2] https://sel-bz.it/it/costituzione-in-mora-gas/.

SEL GmbH / Srl
Via Bruno Buozzi Str. 12
39100 Bozen - Bolzano (BZ)
www.sel-bz.it
Tel 800 007 645
IT02319210213

Gesellschaftskapital € 245.000,00 v.e. - Gesellschaft unter Leitung und Koordinierung von Moser Energie GmbH
Capitale sociale € 245.000,00 i.v. - Società soggetta a direzione e coordinamento di Moser Energie Srl

11.12 In parallelo alle pratiche di morosità, SEL si riserva di mettere in atto tutte le azioni necessarie per il recupero del proprio credito avvalendosi di apposita società che agisce in nome e per conto di SEL. Al CLIENTE moroso saranno addebitati i relativi costi, nonché le spese legali giudiziali e stragiudiziali ivi compresi gli oneri sostenuti per l'affidamento della pratica alla società di recupero dei crediti nei limiti del loro effettivo ammontare.

11.13 In presenza di morosità, il Fornitore può risolvere di diritto il presente contratto con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, a mezzo raccomandata o PEC. SEL darà seguito trasmettendo al SII la comunicazione di risoluzione contrattuale con decorrenza dalla data indicata.

ART. 12 - RATEIZZAZIONE

12.1 Il CLIENTE può richiedere la rateizzazione, al verificarsi di determinate condizioni di cui ai commi successivi, secondo le modalità e i criteri di cui al presente articolo e riportate in Bolletta. La rateizzazione può essere richiesta da CLIENTI con consumi annui complessivamente inferiori a 100.000 Smc qualora si verifichi: pagamento di importi ricalcolati sulla base di consumi effettivi; pagamento di ricalcoli derivanti da cause varie; un mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione; una fatturazione di importi anomali, di cui all'art. 9.2 del TIQV.

12.2 La richiesta di tale rateizzazione, che può riguardare soltanto i corrispettivi il cui importo superi € 500,00 (cinquecento euro), deve pervenire in forma scritta 10 (dieci) giorni prima del termine fissato per il pagamento della fattura per la quale si chiede la rateizzazione.

12.3 Le somme relative ai pagamenti rateali sono maggiorate degli interessi pari al Tasso Ufficiale di Riferimento calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della Bolletta.

12.4 Qualora il CLIENTE concluda un contratto con un nuovo Fornitore, SEL richiede al CLIENTE il pagamento dell'importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile.

ART. 13 - GARANZIE DI PAGAMENTO

13.1 Salvo che i pagamenti delle Bollette siano effettuati mediante addebito diretto SEPA, e il consumo sia inferiore a 5.000 Smc/anno, il CLIENTE è tenuto a versare a SEL l'importo cauzionale.

Consumo annuo (Smc/anno)	<500	Fino a 1.500	Fino a 2.500	Fino a 5.000	>5.000
Ammontare deposito (€)	30,00	90,00	150,00	300,00	valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte

13.2 L'importo a garanzia dei pagamenti è pari al valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al CLIENTE stesso. Tale importo è calcolato come consumo annuo diviso 12 mesi e moltiplicato per un prezzo medio di vendita pari a 0,750000 €/Smc.

13.3 SEL si riserva di richiedere la garanzia nei casi in cui il CLIENTI diventi moroso nei confronti di SEL stessa. L'importo cauzionale sarà addebitato nella prima Bolletta utile.

13.4 L'importo cauzionale verrà restituito successivamente allo scioglimento del presente Contratto con la Bolletta di chiusura, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali Bollette insolute, maggiorato degli interessi legali maturati. Qualora nel corso della durata del presente Contratto l'importo cauzionale sia incamerato in tutto o in parte da SEL, il CLIENTE sarà tenuto a ricostituirlo. Nel caso in cui i pagamenti delle Bollette saranno effettuati mediante addebito diretto SEPA, il CLIENTE si impegna a sottoscrivere e dare a SEL un mandato di addebito diretto con validità fino a revoca.

13.5 SEL si riserva comunque la facoltà di addebitare al CLIENTE l'importo di cauzione qualora l'addebito diretto SEPA venga meno o sia attivato in ritardo. Resta salva la restituzione della cauzione in caso di successiva attivazione dell'addebito diretto SEPA.

13.6 Altresì, qualora il SEPA non vada a buon fine per due volte, anche non consecutive, SEL provvederà ad annullare il mandato di addebito diretto e ad addebitare il deposito cauzionale nella prima Bolletta utile.

13.7 SEL può chiedere al CLIENTE, in qualunque momento, di aumentare la cauzione nella misura pari a quanto previsto dall'ARERA o dalla diversa autorità competente. SEL potrà quindi richiedere al CLIENTE il versamento delle integrazioni necessarie per adeguare l'importo cauzionale alle variazioni nel frattempo intervenute, mediante addebito del relativo importo nella prima Bolletta utile.

ART. 14 - PRESTAZIONI

14.1 Su richiesta e per conto del CLIENTE, in relazione ai Punti di fornitura oggetto del presente Contratto, SEL richiede al Distributore competente (anche tramite il Gestore del SII) le prestazioni indicate nella RQDG, comprendenti tra le altre: la verifica del gruppo di misura, lo spostamento del gruppo di misura, subentri e volture, ogni altra prestazione che non rientri tra quelle per cui il CLIENTE può rivolgersi direttamente al Distributore.

14.2 Il CLIENTE riconoscerà a SEL, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente, l'importo che il Distributore stesso addebiterà a SEL.

14.3 Il CLIENTE ha l'obbligo di consentire al Distributore di accedere ai locali dove è ubicato l'impianto di misura qualora l'accesso sia necessario al fine di compiere le prestazioni di cui al presente articolo, o al fine di procedere ad altre attività di competenza del Distributore previste dalla normativa vigente tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, la verifica degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione, interventi per guasti e malfunzionamenti degli stessi, la rilevazione del dato di misura.

ART. 15 - CONDIZIONI TECNICHE

15.1 Si considerano impianti e apparecchi del CLIENTE quelli situati a valle del misuratore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del misuratore stesso. Sono invece del Distributore competente gli impianti ed apparecchi diversi da quelli del CLIENTE, finalizzati alla fornitura del gas.

15.2 Gli impianti e apparecchi del CLIENTE devono rispettare le norme di legge e di sicurezza e il loro utilizzo non deve provocare disfunzioni alla rete di distribuzione a cui sono connessi. A tal fine il Distributore può effettuare controlli sugli impianti del CLIENTE in caso di accertate irregolarità, che costituiscano situazioni oggettive di pericolo, e ha facoltà di sospendere la fornitura, finché il CLIENTE non abbia normalizzato la situazione.

15.3 Il CLIENTE è responsabile della conservazione e della integrità degli impianti e degli apparecchi del Distributore situati presso lo stesso CLIENTE e si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore qualsiasi evento che possa comportare un'erronea rilevazione dei consumi. Il misuratore non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal CLIENTE, se non per disposizione del Distributore ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.

15.4 Non sono consentiti prelievi eccedenti la potenza contrattuale prevista se non previo consenso scritto da parte di SEL. In tal senso le parti dovranno concordare la necessaria modifica contrattuale per adeguare il valore della potenzialità e della pressione al nuovo fabbisogno, tenuto conto, in ogni caso, della capacità di portata degli impianti del distributore.

15.5 Il CLIENTE all'atto di sottoscrizione del contratto provvederà a compilare la Dichiarazione sostitutiva della categoria d'uso e delle classa di prelievo sulla base delle informazioni a propria disposizione. Sulla base del TISG, e della combinazione consumo annuo e categoria d'uso, il gestore del Sistema Informativo Integrato potrà aggiornare il dato della categoria d'uso ad inizio anno termico.

ART. 16 - FORZA MAGGIORE

16.1 Le Parti non sono responsabili per gli inadempimenti dovuti a cause di Forza maggiore.

16.2 Qualora si verifichi una causa di Forza maggiore, la Parte il cui adempimento è divenuto impossibile ne deve dare comunicazione all'altra, senza ritardo, specificando la data di decorrenza e la durata prevista dell'interruzione o dell'inadempimento, totale o parziale, e la natura della causa di Forza maggiore.

16.3 Venuta meno la causa di Forza maggiore, la Parte riprende il regolare adempimento delle proprie obbligazioni dandone comunicazione all'altra Parte.

ART. 17 - RESPONSABILITÀ

17.1 SEL comunica che gli aspetti tecnici concernenti la consegna e la misura del gas naturale, nonché le responsabilità per eventuali disservizi e/o interruzioni della fornitura, sono regolati dalla normativa vigente in materia ed attengono al rapporto fra il CLIENTE ed il Distributore. In particolare, sono a carico del CLIENTE i costi derivanti dagli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per l'avvio e nel corso della fornitura.

17.2 La competenza e la responsabilità per gli aspetti tecnici sopra menzionati sono esclusivamente del Distributore, con ciò intendendosi che SEL non risponde dei danni causati dalla fornitura di gas naturale, essendo la stessa SEL persona giuridica che acquista e vende gas naturale senza esercitare attività di trasporto e di distribuzione.

17.3 In caso di danneggiamento del gruppo di misura o di violazione degli obblighi di manutenzione e conservazione, il CLIENTE sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni e dovrà sopportare, le spese relative di una eventuale disattivazione, sostituzione e installazione del gruppo di misura, nonché ogni altro onere necessario al ripristino delle normali condizioni di esercizio della fornitura del gas.

17.4 Il CLIENTE si impegna ad adeguare gli impianti di sua competenza a eventuali disposizioni normative sopravvenute, consegnando il certificato di idoneità tecnica al distributore.

17.5 SEL non risponde dei danni subiti dal CLIENTE, salvo che siano imputabili a SEL a titolo di dolo o colpa grave. Inoltre, SEL non risponde dei danni subiti dal CLIENTE in conseguenza di disservizi della rete di distribuzione, interruzioni, manutenzioni di rete o di altre cause tecniche.

17.6 Il CLIENTE è pienamente responsabile nei confronti di SEL, per qualunque danno e costo, anche di natura fiscale che sia causato da dati forniti dal CLIENTE in maniera falsa o che non hanno potuto essere aggiornati a causa di mancata comunicazione da parte del CLIENTE.

SEL GmbH / Srl
Via Bruno Buozzi Str. 12
39100 Bozen - Bolzano (BZ)

www.sel-bz.it
Tel 800 007 645
IT02319210213

Gesellschaftskapital € 245.000,00 v.e. - Gesellschaft unter Leitung und Koordinierung von Moser Energie GmbH
Capitale sociale € 245.000,00 i.v. - Società soggetta a direzione e coordinamento di Moser Energie Srl

17.7 Il CLIENTE si impegna a trasmettere a SEL l'autolettura del proprio contatore, qualora esplicitamente richiesto, per assenza di letture reali per un periodo superiore ai 12 mesi. Indipendentemente dal rispetto degli obblighi di servizio in capo al Distributore e in caso di mancata collaborazione da parte del CLIENTE, una volta espletate tutte le attività di propria competenza, SEL non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile per la ritarda fatturazione dei consumi.

ART. 18 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

18.1 Il contratto può essere risolto da parte di SEL con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile mediante semplice comunicazione scritta, da inviare a mezzo raccomandata o PEC, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
- a. impossibilità di eseguire la lettura periodica del contatore o di ispezionare gli impianti per causa imputabile al CLIENTE, trascorso inutilmente il termine di 10 (dieci) giorni dall'invio dall'intimazione scritta al CLIENTE;
- b. mancato pagamento da parte del CLIENTE di una delle fatture di cui all'art. 11 del presente Contratto, senza avervi posto rimedio entro le tempistiche previste;
- c. mancato rispetto da parte del CLIENTE di concedere le garanzie di pagamento previste dal presente Contratto, senza avervi posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione;
- d. impiego del gas per usi diversi da quello dichiarato;
- e. manomissione e rottura dei sigilli del contatore gas;
- f. appropriazione fraudolenta di gas naturale;
- g. risoluzione del servizio di distribuzione.

18.2 In caso di risoluzione del Contratto il CLIENTE non avrà diritto ad alcun indennizzo nei confronti di SEL o dei suoi aventi causa. In ogni caso SEL avrà diritto di esigere il pagamento di tutti gli importi dovuti per la fornitura del gas naturale in base al Contratto, comprese gli interessi di mora, nonché il rimborso di tutti i costi connessi alla risoluzione anticipata del Contratto, fatto salvo il diritto di SEL al risarcimento del maggior danno.

18.3 In seguito alla stipulazione del Contratto, se la situazione energetico-economica o le tariffe dei parametri di riferimento sulle quali si fonda il Contratto stesso, dovessero a causa di disposizioni dello Stato italiano, della Comunità Europea o dell'ARERA, essere abrogate o dovessero subire variazioni tali da gravare eccessivamente sull'equilibrio economico di una delle parti oppure le condizioni contrattuali concordate vigenti non potessero più essere adempiute da una delle parti, quest'ultima avrà diritto di richiedere, mediante richiesta scritta all'altra Parte, una revisione immediata del Contratto al fine di adattare mediante la stessa le condizioni contrattuali e/o i prezzi.

18.4 Se entro un mese dal ricevimento della domanda, nonostante trattative, non dovessero essere trovati degli accordi, le parti sono autorizzate a risolvere il contratto con decorrenza dal 60° (sessantesimo) giorno dall'avvenuto ricevimento della richiesta.

ART. 19 - QUALITÀ, RECLAMI E RICHIESTA DI INFORMAZIONI

19.1 SEL si impegna al rispetto dei livelli specifici e generali di qualità come fissati dal TIQV e a corrispondere gli indennizzi automatici previsti

19.2 Eventuali reclami scritti e richieste di informazioni potranno essere inoltrati dal CLIENTE a SEL utilizzando l'apposito modulo scaricabile sul sito internet[3]. In caso di non utilizzo dell'apposito modulo, il CLIENTE nella comunicazione dovrà comunque riportare dei dati minimi necessari precisati sul sito internet.

19.3 In applicazione delle previsioni del TIQV, SEL è tenuta a rispettare le tempistiche di risposta motivata scritta.

ART. 20 - ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI

20.1 I CLIENTI che utilizzano il gas naturale fornito a mezzo di un impianto di distribuzione o di una rete di trasporto sono garantiti da un contratto di assicurazione stipulato dal Comitato Italiano Gas (CIG) contro gli incidenti da gas. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale e da essa sono esclusi:
- a. i Clienti finali dotati di un Misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in fattura);
- b. i consumatori di gas naturale per autotrazione.

20.2 Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente al numero verde 800.166.654 o si può fare riferimento alle modalità indicate sul sito internet www.arera.it.

20.3 Copia della polizza di assicurazione e del modulo per la denuncia del sinistro sono disponibili sul sito internet di SEL.

ART. 21 - INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO E ULTERIORI DISPOSIZIONI

21.1 Sono recepite di diritto nel Contratto le disposizioni, suscettibili di inserimento automatico, imposte da leggi o provvedimenti di pubbliche autorità, inclusa l'ARERA, che comportino modifiche o integrazioni alle presenti condizioni generali di fornitura.

21.2 Il Fornitore provvede a modifiche ed integrazioni imposte da leggi o provvedimenti di pubbliche autorità, inclusa l'ARERA, che non siano suscettibili di inserimento automatico, dandone tempestiva comunicazione, fermo restando il diritto di recesso del CLIENTE.

21.3 In caso di esigenze di servizio, SEL potrà:
- a. unilateralmente variare le condizioni contrattuali, tramite apposita comunicazione scritta al CLIENTE con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi. Qualora invece, la variazione unilaterale interessi le condizioni economiche ed esclusivamente per una diminuzione di corrispettivi previsti in contratto e determinati dal venditore, il termine di preavviso non può essere inferiore ad un mese rispetto alla decorrenza delle suddette variazioni;
- b. comunicare al CLIENTE con un preavviso di almeno 2 (due) mesi delle evoluzioni automatiche, intese come una variazione delle condizioni economiche della fornitura già previste e i cui valori sono già determinati nel Contratto sottoscritto;
- c. rinnovare, anche unilateralmente, qualora il contratto lo preveda, le condizioni economiche applicando le stesse condizioni economiche vigenti precedentemente alla scadenza, tramite apposita comunicazione scritta al CLIENTE con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

21.4 La proposta di modifica unilaterale, l'evoluzione automatica e il rinnovo, sono comunicate al CLIENTE su supporto cartaceo o durevole qualora preventivamente accettato dal CLIENTE. Il termine di cui all'art. 22.3 decorre a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del CLIENTE stesso, fermo restando la facoltà del CLIENTE stesso di recedere. Il mancato rispetto dei termini comporta un indennizzo automatico a favore del CLIENTE pari a 30 (trenta) euro.

21.5 Il presente contratto sostituisce ogni precedente accordo tra le parti relativo alla fornitura di gas naturale al/ai punto/i di riconsegna indicato/i nella Proposta di Contratto.

21.6 La nullità, la parziale nullità o l'impugnabilità di una o più clausole non comportano la nullità di tutto il Contratto. Le clausole nulle, parzialmente nulle o impugnabili, vengono sostituite dalle conformi disposizioni di legge, ossia da analoghe disposizioni efficaci che corrispondono al meglio alla volontà delle parti contrattuali.

ART. 22 - CESSIONE DEL CONTRATTO

22.1 Il CLIENTE non può cedere il presente Contratto a terzi, senza il preventivo consenso scritto di SEL.

22.2 Il CLIENTE autorizza fin d'ora la cessione del presente Contratto da parte di SEL ad altre società autorizzate alla vendita di gas naturale in base alla normativa vigente purché rimanga inalterata la tutela dei diritti del CLIENTE.

ART. 23 - COMUNICAZIONI

23.1 Per le finalità del presente Contratto ed eccetto ove diversamente specificato, tutte le comunicazioni devono essere inoltrate rispettivamente agli indirizzi definiti nel Contratto. Le richieste di informazioni, i reclami e comunque tutte le comunicazioni del CLIENTE a SEL sono da inviare ad uno dei seguenti recapiti:
SEL S.r.l. - Via Bruno Buozzi 12 - 39100 Bolzano (BZ) | E-mail: service@sel-bz.it | PEC: sel@pec.sel-bz.it

ART. 24 - FORO COMPETENTE

24.1 La legge applicabile al contratto è quella italiana. Per ogni controversia originata dal presente Contratto o a esso connessa è competente in via esclusiva il Foro di Bolzano.

ART. 25 - RISOLUZIONE EXTRA-GIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

25.1 Il CLIENTE che, in relazione al Contratto, abbia presentato un reclamo al quale il Fornitore non abbia risposto o abbia fornito una risposta ritenuta insoddisfacente può attivare gratuitamente la procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità[4].

25.2 L'esperimento del tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dal TICO è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria.

25.3 Altresì, il CLIENTE si può avvalere di una delle associazioni dei consumatori di cui all'elenco dell'articolo 137 del Codice del consumo per l'assistenza nelle procedure per la risoluzione extragiudiziale delle controversie, nonché per la gestione del proprio reclamo.

[3] https://sel-bz.it/it/reclami-e-servizio-di-conciliazione/.
[4] https://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm.

SEL GmbH / Srl
Via Bruno Buozzi Str. 12
39100 Bozen - Bolzano (BZ)
www.sel-bz.it
Tel 800 007 645
IT02319210213

Gesellschaftskapital € 245.000,00 v.e. - Gesellschaft unter Leitung und Koordinierung von Moser Energie GmbH
Capitale sociale € 245.000,00 i.v. - Società soggetta a direzione e coordinamento di Moser Energie Srl

ART. 26 - DATI PERSONALI

26.1 I dati personali forniti dal CLIENTE a SEL ai fini dell'esecuzione del Contratto, o di cui comunque SEL entri in possesso, sono trattati in conformità alla disciplina prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali come indicato nel modulo relativo all'informativa sul trattamento dei dati personali.

SEL GmbH / Srl
Via Bruno Buozzi Str. 12
39100 Bozen - Bolzano (BZ)

www.sel-bz.it
Tel 800 007 645
IT02319210213

Gesellschaftskapital € 245.000,00 v.e. - Gesellschaft
unter Leitung und Koordinierung von Moser Energie GmbH
Capitale sociale € 245.000,00 i.v. - Società soggetta
a direzione e coordinamento di Moser Energie Srl